

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO	
Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	22.04.4c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	03.10.2022

Gentile cliente,
La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.
Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)
Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di Aggiornamento 22.04.4c00 (Aggiornamenti software\2022\GIS PAGHE - Gis Paghe 22.04.4c00 Aggiornamento 22.04.4c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE	
GIS PAGHE	22.04.3c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.06c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.
Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni
Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Agg_2244c0_fsetup0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server** o **locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE
La presente release contiene : <ul style="list-style-type: none">- Messaggio INPS n. 3418 del 19.09.2022: Contributi aggiuntivo 1% giornalisti.- Passaggio da INPGI ad INPS: Incremento del contributo addizionale pari allo 0,5.

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	4
<i>Inps</i>	4
• <i>Settore contributivo commercio – Cod. 70100 – 70200</i>	4
<i>Casse edili</i>	4
• <i>Cassa edile di Roma – Cod. 7021</i>	4
• <i>Cassa edile di Siracusa – Cod. 7120 – 7121 – 7122</i>	4
• <i>Cassa edile di Belluno – Cod. 6170 – 6171 – 6172</i>	4
• <i>Cassa edile di Grosseto – Cod. 7470 – 7471 – 7472 – 7473 – 7474 – 7475</i>	4
• <i>Cassa edile Cedaiier – Cod. 6220 – 6221 – 6222 – 6223</i>	4
• <i>Cassa edile di Parma – Cod. 7790 – 7791 – 7792 – 7793 – 7794 – 7795 – 7796 – 7797</i>	4
• <i>Cassa edile di Viterbo – Cod. 7730 – 7731</i>	4
• <i>Cassa edile di Viterbo – Cod. 7732 – 7733 – 7734 – 7735 – 7736 – 7737</i>	4
• <i>Cassa edile di Viterbo – Cod. 7738 – 7739</i>	4
• <i>Cassa edile di Catani – Cod. 7800 – 7801 – 7802</i>	4
• <i>Cassa edile di Ravenna – Cod. 7610 – 7611 – 7612</i>	4
• <i>Edilcassa Bergamo – Cod. 7460</i>	4
<i>Enti</i>	5
<i>Fondi</i>	5
<i>Inail</i>	5
TABELLE FISCALI	6
<i>Addizionali</i>	6
RINNOVI CONTRATTUALI	7
900141 – <i>Scuole private materne FISM</i>	7
900244 – <i>Servizi assistenziali AIAS</i>	7
900321 – <i>Enti di formazione e istruzione Filins</i>	7
ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI	8
900033 – <i>Metalmeccanica piccola media industria Confimi</i>	8
900153 – <i>Metalmeccanica cooperative</i>	8
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	8
900018 <i>Edilizia industria</i>	8
SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE	9
900008 – <i>Calzature industria</i>	9
900025 – <i>Lapidei artigianato</i>	9
900029 – <i>Legno arredamento artigianato</i>	9
900035 – <i>Panificazione industria Federpanificatori</i>	9
900036 – <i>Panificazione Federpanificatori</i>	9
900037 – <i>Panificazione Fiesa Confesercenti</i>	9

900038 – Panificazione Fiesa Confesercenti industria	9
900081 – Agricoltura consorzi di bonifica	9
900119 – Scuole private laiche	9
900120 – Scuole private religiose	9
900124 – Radiotelevisioni emittenti private – TEL	9
900125 – Radiotelevisioni emittenti private – RAD	9
VOCI E CAUSALI	10
Voci	10
944-RIMBORSO BOLLETTE	10
968-PREMIO A RIMBORSO BOLLETTE	10
REVISIONE PROGRAMMI	11
Messaggio INPS n. 3418 del 19.09.2022: Contributi aggiuntivo 1% giornalisti	11
Passaggio da INPGI ad INPS: Incremento del contributo addizionale pari allo 0,5	15
IMPLEMENTAZIONI	16
Stampa dichiarazione una tantum novembre 2022 (ST150 – TK 21670)	16
Gestione pratiche collocamento (GESPR – TK GIS21557)	19
CORREZIONI ANOMALIE	20
Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS21443)	20

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Inps

- Settore contributivo commercio – Cod. 70100 – 70200

Inserite nelle tabelle contributive le voci Fis servizi ambientali 921310 – 921311. Per l'applicazione dell'eventuale contributo il programma controllerà la presenza dell'apposito codice autorizzazione nella posizione Inps dell'azienda.

Casse edili

- Cassa edile di Roma – Cod. 7021
Aggiornato contributo RLST da 09/2022.
- Cassa edile di Siracusa – Cod. 7120 – 7121 – 7122
Aggiornati contributi da 09/2022.
- Cassa edile di Belluno – Cod. 6170 – 6171 – 6172
Aggiornato contributo APE da 10/2022.
- Cassa edile di Grosseto – Cod. 7470 – 7471 – 7472 – 7473 – 7474 – 7475
Aggiornato contributo APE da 10/2022.
- Cassa edile Cedaier – Cod. 6220 – 6221 – 6222 – 6223
Aggiornato contributo APE da 10/2022.
- Cassa edile di Parma – Cod. 7790 – 7791 – 7792 – 7793 – 7794 – 7795 – 7796 – 7797
Aggiornato contributo APE da 10/2022.
- Cassa edile di Viterbo – Cod. 7730 – 7731
Scaduta voce contributiva eventi metereologici.
- Cassa edile di Viterbo – Cod. 7732 – 7733 – 7734 – 7735 – 7736 – 7737
Create nuove tabelle che prevedono il contributo ANCE o la quota associativa Unindustria.
- Cassa edile di Viterbo – Cod. 7738 – 7739
Create nuove tabelle per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- Cassa edile di Catani – Cod. 7800 – 7801 – 7802
Aggiornato contributo APE da 10/2022.
- Cassa edile di Ravenna – Cod. 7610 – 7611 – 7612
Aggiornato contributi da 09/2022 per il settore artigianato.
- Edilcassa Bergamo – Cod. 7460
Aggiornati contributi da 10/2022.

Enti

Nessun aggiornamento.

Fondi

Nessun aggiornamento.

Inail

Nessun aggiornamento.

TABELLE FISCALI

Addizionali

- Variazioni aliquote addizionali comunali al 29.09.2022.

RINNOVI CONTRATTUALI

900141 – Scuole private materne FISM

Accordo 30/06/2022. Preintesa per il rinnovo del c.c.n.l. L'aggiornamento del contratto è già stato pubblicato in data 30/09/2022.

900244 – Servizi assistenziali AIAS

Sott. 1 – Accordo 07/09/2022. Rinnovo contrattuale. N.B. Gli aumenti dei minimi retributivi decorrono da 08/2022, per effettuare il recupero degli arretrati sarà necessario richiamare nel cedolino la voce 880 DIFF. RETRIBUTIVE MESE PREC.

N.B. L'accordo suddetto non è stato firmato da CGILFP; per gli utenti che intendano applicare il precedente c.c.n.l. 25/09/2009 con la presente release, per il contratto 900224 Servizi assistenziali AIAS, è stato inserito il nuovo sottogruppo contrattuale 2, in cui non è stato inserito l'accordo di rinnovo 07/09/2022. L'utente che decidesse di applicare il precedente contratto dovrà sostituire nel folder "Contratto" dell'azienda il codice del sottogruppo contrattuale, inserendo 2 in luogo di 1.

Trattandosi di un nuovo sottogruppo contrattuale per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario lanciare il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900224 sott. 2 ed eseguire il controllo.

900321 – Enti di formazione e istruzione Filins

Creato nuovo contratto. Trattandosi di un nuovo codice contratto per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario eseguire il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900321 sott. 1, confermare e infine rispondere affermativamente alla richiesta di eseguire il controllo.

ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI

900033 – Metalmeccanica piccola media industria Confimi

Sott. 1/2 – Modificata nel folder malattia la tabella Inps per la qualifica intermedi inserendo quella prevista per gli impiegati.

Sott. 2 – Creato nel folder 6 Apprendisti il nuovo gruppo apprendistato 40 per il livello di destinazione finale 3 di durata 30 mesi.

900153 – Metalmeccanica cooperative

Sostituito il codice P intero con R in percentuale negli elementi della retribuzione dei gruppi apprendistato 25 – 26 – 27.

CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

Contratto GIS	Codice contratto Edotto	Provincia/Regione	Variazione
<u>900018 Edilizia industria</u>	1002	Chieti	Inserita nuova decorrenza 01/03/2022.

SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE

900008 – Calzature industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900025 – Lapidei artigianato

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900029 – Legno arredamento artigianato

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900035 – Panificazione industria Federpanificatori

Previsti nuovi minimi retributivi

900036 – Panificazione Federpanificatori

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900037 – Panificazione Fiesa Confesercenti

Previsti nuovi minimi retributivi

900038 – Panificazione Fiesa Confesercenti industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900081 – Agricoltura consorzi di bonifica

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900119 – Scuole private laiche

Previsti nuovi minimi retributivi. Previsto aumento salario di anzianità

900120 – Scuole private religiose

Previsti nuovi minimi retributivi

900124 – Radiotelevisioni emittenti private – TEL

Prevista erogazione tranche di una tantum

900125 – Radiotelevisioni emittenti private – RAD

Prevista erogazione tranche di una tantum

VOCI E CAUSALI

Voci**944-RIMBORSO BOLLETTE****968-PREMIO A RIMBORSO BOLLETTE**

Create le predette voci di calcolo per l'utilizzo nella piattaforma Welfarebit.

REVISIONE PROGRAMMI

Messaggio INPS n. 3418 del 19.09.2022: Contributi aggiuntivo 1% giornalisti

L'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, **un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.**

Nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2022 in:

- € **48.279,00**, pertanto, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che,
- rapportato a dodici mesi, è pari a € **4.023,25**, da arrotondare a € **4.023,00**.

In **GisPaghe** le predette fasce sono presenti nella tabella "Parametri e voci" della voce di menu "Contributive INPS" comando PARINP, Folder 1 – Prametri

Anno di validita'		2022	
Limiti IVS			
Limite annuale		48.279,00	
Limite mensile		4.023,00	
Massimale		105.013,54	
Ticket ASPI licenziamento			
Massimale mensile		1.360,77	
% ASPI licenziamento		41,00	
% Aumento Ctr ASPI rinnovo		0,50	
Maternita'			
Limite maternita'		2.183,77	
Trattamento minimo pensione		525,38	
Importo assegno sociale		6.079,45	
Limite annuale MC1		37.341,00	
Sgravio mezzogiorno			
Percentuale riduzione sgravio totale		0,30	
Sgravio contrattazione II^ livello			
Percentuale massimo su Imponibile CS (3%)			
% Sgravio contributi dipendente			
% Sgravio contributi azienda			
Agevolazione Giovani Calciatori L.388/2000			
Importo mensile		0,00	

Diversamente, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - **iscritti alla Gestione sostitutiva dell'AGO INPGI fino al 30 giugno 2022**- la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1%, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 è determinata nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario,

- ossia € **46.184,00** (importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento INPGI).
- L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a € **3.849,00**.

In Gispaghe l'inserimento dei predetti limiti era a cura dell'utente direttamente nella tabella ente INPGI fornita di default (6011), ovvero nella tabella creata dall'utente, qualora se ne fosse avuta l'esigenza.

Con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all'INPS le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPGI nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, le quali, pertanto, dalla medesima data, hanno cessato la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Ne consegue che gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l'iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell'1% in trattazione (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022- Note di Release Paghe 22.04.0c01 del 22.07.2022).

Alla luce di quanto evidenziato, si forniscono specifiche indicazioni

- relative al versamento, per l'anno 2022, del contributo aggiuntivo dell'1% di cui al decreto-legge n. 384/1992
- con particolare riferimento all'ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI fino al 30 giugno 2022.

Al riguardo si rileva che:

per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell'AGO INPGI

Si precisa che, in questo caso, **qualora nell'arco dell'intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022),**

si dovrà considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00.

La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti;


per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.

Si precisa che, in questi casi, qualora nell'arco dell'intero anno 2022 **il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato**, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a €48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.

Si rammenta che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% in trattazione, deve essere osservato il **metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione** e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Ricordiamo che in **GisPaghe**, in presenza di rapporti precedenti, è necessario impostare la gestione pensionista come **annuale (Retributiva annuale o Contributiva annuale)**.

Il programma, dalla presente release, segnala tale condizione con il seguente messaggio, utile all'utente per modificare l'impostazione in anagrafica dipendenti (Folder 3 – Contributi) prima di procedere alla elaborazione del cedolino di conguaglio.



Questo permette di effettuare il **conguaglio dell'addizionale IVS** per i giornalisti che da INPGI sono passati ad INPS (Rif. Circolare n. 82 del 14.07.2022, Note di Release 22.04.0c01 del 22.07.2022), poiché il massimale addizionale IVS risulta diverso.

Quindi per i dipendenti licenziati entro il 30.06.2022 vanno considerati i massimali INPGI, mentre per i licenziati successivamente o a dicembre devono essere considerati i massimali INPS per l'intero anno.

In **GisPaghe**, inoltre, con la presente release sono stati implementati i seguenti campi, presenti nella sezione "Datore precedente", nel bottone **"Parte C - Previdenziali"**, utili al fine di perfezionare il successivo conguaglio del dipendente nuovamente licenziato o a dicembre.

RELEASE02 - Paghe2022 - v.22.04.4:c00 - PROGRESSIVI RAPPORTO LAVORO PRECED.

Schermo Stampate Funzioni Help

2022

Codice azienda: 540
Codice dipendente: 640
Filiale: 2
Maticola: Anno 2022

Prog	Codice fiscale	Causa passaggio	Redd.punto 1 CUD	Redd.punto 2 CUD	Ipfed lorda	Tot. detraz.	Ipfed netta
01	00199960220	Redditi comunicati dall'erogante	54.650,55		16.399,74		16.399,74

Progressivo: 01 Causa passaggio: Redditi comunicati dall'erogante

Azienda prec.: 5400
Dipendente prec.: 5400

Soggetto estinto:
Cod. Fisc.: 00199960220
Cod. Fisc. Fallim.:

Parte B - Dati fiscali

Rid. impon. "Rientro Cervelli":
Redditi si detrazioni: 54.650,55
Redditi no detrazioni:
Redd.no detr. ass.dal coniuge:
Red.no detr. sport.dilet. esente:

Totale oneri deducibili:
Prev.compl.esclusi:
Prev.compl.non esclusi:
Tfr a Prev.compl.
Imponibile Ipfed: 54.650,55

Detassazione straordinari e premi
Coinv.paritetico: Post DL50 del 24/04/2017:
Imponibile teorico:
Imponibile detassato:
Imposta sostitutiva:
Imposta sostitutiva sospesa:
Benefit:
Benefit Art.51 c.4:

Contrib.

Di cui INPGI:
Imponibile sociale: 62.918,00
Imponibile IVS: 62.918,00
Contributi IVS: 5.782,16
Contributi addiz. IVS: 167,34

Imponibile sociale: 62.918,00
Imponibile IVS: 62.918,00
Contributi IVS: 5.782,16
Contributi addiz. IVS: 167,34

Accanto add. com.:
Acc. add.com. sosp.:
Addizionale comunale:
Add.comunale sospesa:
Contributo di solidarieta':

Detrazione altri familiari:
Detraz. almeno 4 figli:
Detrazione oneri:
Ulteriore detrazione DL 3/2020:
Totale detrazioni:

Credito imposta da ecced. detr. almeno 4 figli:
Credito maturato:
Credito goduto:

Bonus L.66/2014: Assente
Trat. integ. red. DL 3/2020: Assente

Parte C - Previdenziali | Gestione Oneri | Arretrati A.P. | altri dati CU

È stata implementata la sezione "Di cui INPGI" ed il campo "Contributi addiz. IVS".

I nuovi campi presenti del "Datore precedente" **vengono calcolati ed implementati in automatico dal programma di conversione** della presente release, ma solo nel caso in cui nel datore precedente siano presenti i collegamenti "Azienda prec" e "Dipendente pre.". In tutti gli altri casi sarà a cura dell'utente l'implementazione dei nuovi campi della parte C-Previdenziali

Passaggio da INPGI ad INPS: Incremento del contributo addizionale pari allo 0,5

L'Inps tramite AssoSW ha chiarito che il contributo aggiuntivo 0,50% dovuto dal datore di lavoro sulle proroghe a tempo determinato, NON è dovuto per i giornalisti, fino a dicembre 2023

Riguardo all'incremento del contributo addizionale in oggetto nelle ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato, nella circolare n. 82/2022 l'Istituto ha precisato che per i lavoratori elencati nel paragrafo 3.1, i datori di lavoro **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023** continueranno a versare il contributo di finanziamento dell'indennità di disoccupazione secondo la disciplina e nella misura indicata al paragrafo 2 (1,61% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato, anche il contributo addizionale pari all'1,40% dell'imponibile contributivo.

Diversamente, fino a dicembre 2023, l'incremento del contributo addizionale (0,50 per ogni rinnovo) non è dovuto.

Pertanto **in GisPaghe** qualora si verifichi il rinnovo di un contratto a tempo determinato di un lavoratore identificato con la qualifica 1 uguale a **P-Giornalista professionista, prat., pubblicista**, il programma non effettua l'incremento dei rinnovi con apposito codice **1R e numero di rinnovi relativi**, inibendo di fatto in tal modo, il calcolo dello 0,50.

IMPLEMENTAZIONI


Stampa dichiarazione una tantum novembre 2022 (ST150 – TK 21670)

Il D.L. 144/2022 ha istituito il **nuovo bonus di 150 euro** che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, direttamente dai datori di lavoro, unitamente alla retribuzione di **competenza del prossimo mese di novembre** (Art 18 c. 5).


Il riferimento al cedolino di novembre è valido sia per coloro che retribuiscono nel mese corrente sia per quelli che retribuiscono nel mese successivo.

Se ne ha diritto una sola volta, anche quando si è titolare di più rapporti di lavoro e l'erogazione avverrà in via automatica, **previa dichiarazione da parte del lavoratore** di non beneficiare di alcune prestazioni.

A tal proposito in **GisPaghe**, con la presente release è stata implementata la stampa **ST150 – Stampa dichiarazione una tantum novembre 2022**, presente nella voce di menu Utilità, eseguibile con il comando omonimo **ST150**.



La stampa in argomento, nelle richieste di stampa, presenta le tre opzioni evidenziate nella seguente videata e di seguito illustrate.



Nessuna Selezione: Stampa tutti i dipendenti e non effettua alcun controllo.

Controllo paga di fatto: Stampa solo i dipendenti la cui paga di fatto (Folder 5 – Contratto 1 dell’anagrafica dipendente) risulta essere entro il limite di 1.538 euro. Se la predetta paga di fatto dovesse essere di tipo “Orario” il programma per rideterminare l’importo totale moltiplica l’importo orario per 180 (ore lavorabili + feste del mese di novembre).

Solo assunti a novembre: il programma riporterà in stampa solo dipendenti la cui data di assunzione è relativa al mese di novembre. Con questa scelta non viene controllata la paga di fatto.

La soluzione adottata di basarsi sulla retribuzione base (scelta Controllo paga di fatto) comporta ovviamente di produrre una dichiarazione anche non avendo la certezza che il lavoratore riceverà il bonus. Il programma ovviamente in sede di calcolo del bonus, nel cedolino di novembre, effettuerà tale controllo ed erogherà il bonus solo a coloro che rientreranno in tale limite (euro 1.538,00), ma per produrre una stampa di dichiarazione che possa controllare l’effettivo imponibile di novembre, sarebbe troppo tardi.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER INDENNITA' UNA TANTUM NOVEMBRE 2022
(art.18 Decreto Legge n. 144/2022)

Datore di lavoro

Lavoratore dipendente

IL SOTTOSCRITTO/A			
A		IL	CODICE FISCALE
P		30/01/1960	24D
RE, 8		CAP	COMUNE
		38122	TRENTO (TN)

in qualità di dipendente di questa ditta

DICHARA

ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 144/2022, sotto la propria responsabilità, di aver diritto, qualora la retribuzione imponibile del mese di novembre non sia eccedente l'importo di 1.538 euro, all'indennità una tantum da erogare nel mese di **Novembre** pari a 150 euro, in quanto **non già percepita** e quindi di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 16 (nucleo familiare con reddito di cittadinanza).

Dichiaro altresì :

 Di non avere chiesto e quindi beneficiato della medesima Indennità da altro datore di lavoro.

Data

In fede

I datori di lavoro, a fronte delle somme riconosciute ai dipendenti nel mese di novembre a titolo di indennità *una tantum* 150 euro, maturano un credito, che potranno recuperare attraverso la denuncia mensile UniEmens, in base alle istruzioni che fornirà l'Istituto. Non appena L'INPS pubblicherà la relativa circolare il programma GisPaghe verrà aggiornato.

Gestione pratiche collocamento (GESPRA – TK GIS21557)

Dalla presente release, nella gestione pratiche, nel campo “giorni diritto a formazione sicurezza” vengono implementati di default 60 giorni (60 giorni come termine ultimo per la formazione in materia di sicurezza come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08).

Formazione obbligatorio sicurezza	Formazione obbligatoria sicurezza	
Formazione prevista dal CCNL		
Ulteriore formazione da parte Dat.Lav.		
Giorni diritto a formazione sicurezza	60	

E se si imposta il campo “Formazione obbligatoria sicurezza come nell’esempio, il documento “trasparenza” nella sezione della “FORMAZIONE” viene prodotto nel seguente modo:

FORMAZIONE	<p>Lei avrà diritto a ricevere la seguente formazione:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> entro 60 giorni formazione obbligatoria in materia di sicurezza da determinarsi in forma specifica sul tipo di rischio</p> <p><input type="checkbox"/> Formazione prevista dal CCNL applicato cui si fa rinvio</p> <p><input type="checkbox"/> ulteriore formazione da parte del datore di lavoro</p> <p>La formazione svolta secondo quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 104/2022, verrà considerata orario di lavoro.</p> <p>La formazione in tema di sicurezza verrà erogata per un numero di ore al netto di eventuali ore per corsi frequentati in precedenza da parte del lavoratore, documentate da attestati formativi, validi anche per il nuovo rapporto di lavoro.</p> <p>Per l'eventuale periodo di formazione e maggiori dettagli, si rimanda alle norme ed alle norme e delle clausole contrattuali del vigente C.C.N.L.</p>
------------	---

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS21443)

In caso di cessazione in corso d'anno di un dipendente appartenente alla ListaPosPA la procedura erogava l'esonero dello 0,8% relativo alla tredicesima con la voce **64-ESONERO 0,8% CONTR.C/DIPE R13^**, riportando di conseguenza nella denuncia DMA il codice esonero 31, nella sessione recupero sgravi.

Il programma generava tale codice nella DMA a seguito di una conferma in tal senso pervenutaci direttamente dall'Istituto attraverso il canale AssoSoftWare, la quale faceva riferimento alla generalità dei lavoratori (poiché portava ad esempio il codice **L026-Es.contr.IVS c/dipe Art.1,c.121,L.234/2021-13sima rateo**), ma di fatto confermava quanto previsto dalla circolare 43/2022 (si veda stralcio successivo), nella quale appunto non si prevedeva un "inversione" di codice per i dipendenti licenziati

**Dipendenti cessati e applicabilità riduzione su ratei 13ma**


Si chiede conferma del fatto che, per un cessato prima di dicembre 2022, i ratei corrisposti di 13ma mensilità non siano da riproporzionare ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ma sia invece da prendere a riferimento l'importo "secco" rispetto al limite di 2.692 euro. Se così fosse, non vi sarebbe discriminazione rispetto ad un dipendente cessato nello stesso mese al quale però la 13ma viene erogata mensilmente (che magari ha un rateo superiore a 224 euro)? Se fosse necessario riproporzionare, secondo quale formula? in base alla formula $[224 \text{ euro} * \text{num. ratei corrisposti}]$ oppure $[2.692 \text{ euro} / 12 * \text{num. ratei corrisposti}]$? È corretto ritenere, infine, che qualora la 13ma nel mese di cessazione sia da considerare riproporzionata ai fini della verifica del limite, la stessa vada indicata nel flusso Uniemens con codice L026, mentre se non va riproporzionata debba essere indicata con codice L025?

PER UN DIPENDENTE CESSATO PRIMA DI DICEMBRE 2022, I RATEI CORRISPOSTI DI TREDICESIMA MENSILITÀ DEVONO ESSERE RIPARAMETRATI SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: $224 * \text{NUMERO DI MENSILITÀ}$. IL CODICE DA UTILIZZARE È "L026", AVENTE IL SIGNIFICATO DI "ESONERO QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS A CARICO DEI LAVORATORI ART. 1, COMMA 121, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ".

Per poter esporre correttamente l'importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un'unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti Codici Recupero:

- "30", avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234-Importo 13";
- "31" avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -Importo Rateo 13".

Tuttavia il SoftWare di controllo INPS, per i soli dipendente della ListaPosPA, sta restituendo il seguente messaggio di errore bloccante:



Dalla presente release quindi, per i dipendenti in trattazione, in fase di licenziamento non viene più implementata la voce 64-ESONERO 0,8% CONTR.C/DIPE R13^, ma la voce 63-ESONERO 0,8% CONTR.C/DIPE R13^, la quale implementerà nella DMA, nella sezione recupero sgravi il **codice 30** in luogo del 31.

RELEASE01 - Paghe2022 - v.22.04.4c00 - DENUNCIA DMA2 - QUADRO E0 - Sezione I

Schermo Stampe Funzioni Help

2022

Quadro E0-Dati relativi ai periodi CASSA

Data inizio 01/08/2022 Pensionistica 2 Credito 9 ENAM

Data fine 31/06/2022

Cessazione RELEASE01 - Paghe2022 - v.22.04.4c00 -

Tipo Part-tim Schermo Stampe Funzioni Help

Maggiorazioni

Codice recupero	Imponibile	Impor
29-Art.1, c.121, legge 30/12/2021,		20,6
30-Art.1, c.121, legge 30/12/2021,		11,3

Imponibile per Di cui C/Dip Imponibile ed Contributo 13 Tipo Aeromob Indennità' vc Tipo indennità Importo altra Maggiorazioni Giorni utili Retrib. virtuale Stipendio tab Retrib. Individ. Quota previd. Contributo S

Altra ammi Tipo ammi Tipologia S Codice fisc Codice fisc

Codice recupero 30-Art.1, c.121, legge 30/12/2021, n. 234 13°

Imponibile

Importo 11,31

Anno riferimento 2022

Mese riferimento Agosto

Inquadramento

Contratto RALN

Qualifica 050000

Tipo impiego 1

Tipo Servizio 4

Mensilità

orario settimanale ridotto

orario settimanale completo

% retribuzione

% aspettativa

Aderente credito L.45/2007

Regime fine servizio Nessuna scelta

Eventi calamitosi

Data fine beneficio

Contributo pensionistico sosp.

Contributo previdenziale sosp.

Contributo Credito sosp.

Contributo ENPDEP sosp.

Conguaglio

Imponibile

Ctr Cassa pensionistica

Ctr Cassa credito

Ctr Ernpdep

Recupero sgravi

Presenti Gestione rec. sgravi

Totale sgravi 31,94

Altro ente versante